

# COMUNE DI CAMERI PROVINCIA DI NOVARA

**Originale** 

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5

#### OGGETTO:

## DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta nella sede comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

	Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
1.	GALLI Valeria - Sindaco	Sì	10. MONFRINOLI Arch. Rosa	Sì
			Maria - Consigliere	
2.	BOVIO Marco - Consigliere	Sì	11. NARDULLI Elena -	Sì
			Consigliere	
3.	CARNEVALI Marco -	Sì	12. PACILEO Giuliano - Vice	Sì
	Consigliere		Sindaco	
4.	DEVECCHI Stefania -	Sì	13. PENSOTTI Filippo -	Sì
	Consigliere		Consigliere	
5.	FIZZOTTI Marina - Consigliere	Giust.	14. RUOCCO Patrizia -	Sì
			Assessore	
6.	GAMBARO Simone -	Sì	15. SIANO Alfonso - Assessore	Sì
	Consigliere			
7.	LUPO Laura - Consigliere	Sì	16. SODERO Lorenzo -	Giust.
			Consigliere	
8.	MESSINA Daniele Nicolò -	Sì	17. TOSCANI Pierangelo -	Sì
	Consigliere		Consigliere	
9.	MESSINA Pietro - Assessore	Sì		
			Totale Presenti:	15
			Totale Assenti:	2

Assiste il Segretario Generale BRERA Dott. Gianfranco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risulta presente l'assessore esterno dott.ssa Crespi Maria Luisa.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco GALLI Valeria assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n .40 del 21 dicembre 2016, che con il presente atto si intende riproporre e confermare, con la quale sono state stabilite le tariffe per le imposte IMU e TASI a valere per l' anno 2017, demandando nel contempo ad una ulteriore deliberazione la definizione delle tariffe relative alla TARI, mancando a quella data il piano economico e finanziario elaborato dal consorzio di bacino Basso Novarese ed essendo pertanto nella impossibilità di determinare le effettive tariffe necessarie per garantire la copertura integrale del servizio;

premesso che la legge 27.12.2013 n. 147 all'art. 1, comma 639 e seguenti, istituisce e disciplina, a decorrere dall'anno 2014 la nuova imposta unica comunale – I.U.C.;

dato atto che tale nuova imposta unica si compone di:

I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili

T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti

#### dato atto che:

- l'I.M.U. Imposta comunale sugli immobili, riveste natura patrimoniale ed è dovuta dai possessori di immobili, fatta esclusione per le abitazioni principali;
- la T.A.S.I. Tributo per i servizi indivisibili, è destinata a finanziare la erogazione e fruizione di servizi comunali indivisibili, ed è dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore di immobili, esclusa l'abitazione principale come più avanti precisato;
- la T.A.R.I. Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio;

dato atto che la legge 28.12 2015 n. 208, legge di stabilità per l'anno 2016, nel riconfermare l'impostazione complessiva della imposta unica comunale vigente nei due anni precedenti, ha introdotto alcune importanti modifiche normative così riassumibili e che mantengono validità anche per il 2017:

- a) La base imponibile dell' IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. L'esenzione non si applica per gli immobili concessi in comodato classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e nel caso in cui l'ulteriore immobile posseduto da comodante si classificato nelle categorie A1, A/8, A/9. (art. 1 comma 10 legge n. 208/2015; art. 13 D.L. n. 2011/2011 convertito in legge n. 214/2011);
- b) Sono esentati dal pagamento dell' IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (art. 1 comma 13 legge n. 208/2015);
- c) Sono esentate dal pagamento della TASI, le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Conseguentemente, il presupposto impositivo della TASI risulta essere il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

- n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» (art. 1 comma 14 L. n. 208/2015; art. 1 comma 639 e 669 L. 147/2013);
- d) Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;(art. 1 comma 14 L. n. 208/2015; art. 1 comma 681 L. 147/2013);
- e) Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota TASI è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento (art. 1 comma 14 L. n. 208/2015; art. 1 comma 678 L. 147/2013) A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 13 d.l. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011;
- f) Per l'anno 2016 (confermato per il 2017), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. (art. 1 comma 28 L. n. 208/2015);
- g) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento (art. 1 comma 53 L. n. 208/2015; art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011);
- h) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo (1 per mille riducibile a zero). Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento (vedi comma 14 L. 208/2015). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del *comma 683*, è ridotta al 75 per cento (testo aggiornato art. 1 c. 678 L. n. 147/2013 modificato da art. 1 c. 54 L. n. 208/2015);
- i) Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. (art. 1 comma 27 L. n. 208/2015);
- j) A partire dal 2018, anziché dal 2016, nella determinazione dei costi del servizio di smaltimento rifiuti, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (art. 1 comma 27 L. n. 208/2015);

# rammentato, riassuntivamente quanto segue:

A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi

Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta municipale propria non si applica. altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento, oltre che per le unità immobiliari concesse in comodato nei casi espressamente previsti in precedenza:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

Ai fini della determinazione delle tariffe IUC la legge di stabilità n. 208/2015 e successivamente l' art. 1 comma 42 della legge di bilancio 2017 n. 232/2016 hanno stabilito inoltre quanto segue:

"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) (art. 1 comma 26 L. n. 208/2015.

Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 della legge di stabilità 2016, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, pari allo 0,8 per mille, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 (art. 1 comma 28 L. n. 208/2015). Per l'anno 2017, i comuni che hanno

deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016".

visto l'art. 1 comma 683 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che le tariffe della TARI devono essere approvate entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto stesso ed approvato dal consiglio comunale;

visto il Piano tariffario per l'esercizio finanziario 2017 fornito dal consorzio di bacino Basso Novarese, soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in data 15.02.2017 prot. 2552 e allegato C) alla presente deliberazione di Consiglio Comunale;

visti i criteri di calcolo adottati sulla base del metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999m e presentati in allegato D) alla presente delibera;

visto l'art. 1 comma 688 della legge n. 147/2013 nel testo riformulato dal D.L. 6.3.2014 n. 16 convertito in legge 2.5.2014 n. 68, il quale stabilisce che il comune definisce le scadenze di pagamento della TASI e della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, in modo anche differenziato con riferimento ai due tributi, consentendo in ogni caso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

ritenuto di provvedere, sulla scorta del quadro normativo sopra richiamato, a determinare per l'anno 2017 le aliquote e le tariffe per l'applicazione della imposta unica comunale – IUC, nelle sue componenti IMU - TASI - TARI, e le relative scadenze di pagamento;

rammentato che, ai fini della quantificazione dell'imposta dovuta per IMU e TASI, il valore da assumere a base per il calcolo è quello risultante in catasto vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, aumentato della rivalutazione e successivamente moltiplicato come di seguito:

Gruppi e categorie catastali 1	Rivalutazione Rendita catastale	moltiplicatore
	2	3
A C/2 C/6 C/7	5%	160
B C/3 C/4 C/5	5%	140
A/10	5%	80
D	5%	65
D5	5%	80
C/1	5%	55
Terreni agricoli	25%	135
	sul reddito dominicale	
Terreni edificabili	Valori venali in comune commercio, con applicazione principio regolamentare della congruità del valore	=

rilevato che, ai fini della determinazione della TASI, ai sensi dell'art. 682 della legge n. 147/2013 l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, può essere così riassunta:

Servizio	Previsione costo d servizio	el Previsione copertura da tributo
Servizi di polizia locale (missione 3)	456.300,00	37%
Servizio di protezione civile (missione 11)	7.500,00	5%
Servizi viabilità e illuminazione pubblica (missione 5)		
Servizio manutenzione verde pubblico e territorio (missione 1)	80.000,00	6%
Servizi di gestione e manutenzione del patrimonio (missione 01)	22.000	2%
Servizi socio assistenziali (missione 12)		
Servizi cimiteriali (missione 12)		
Servizi relativi alla cultura ed allo sport (missioni 05 e 06)	555.175,00	50%

ribadito, in ordine a quanto sopra rilevato, che i proventi derivanti dalla applicazione della TASI risultano, rispetto agli anni precedenti, significativamente ridotti a seguito della eliminazione di tale tributo sugli immobili adibiti ad abitazione principale;

tutto quanto sopra premesso;

vista la legge 27.12.2013 n. 147;

vista la legge 23.12.2014 n. 190;

visto l'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 e s.m.i.;

vista la legge 28.1.22015 n. 208;

visto il regolamento comunale per l'applicazione della IUC;

acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000:

preso atto della relazione dell'assessore Pacileo Giuliano;

dichiarata aperta la discussione è intervenuto il Consigliere Monfrinoli Rosa Maria, gli Assessori Pacileo Giuliano e Messina Pietro e il Sindaco i cui interventi, riprodotti integralmente su supporto magnetico, sono conservati agli atti e a disposizione degli aventi diritto;

ultimata la discussione;

disposto dal Sindaco Presidente di procedere mediante votazione palese ed avendo l'esito della votazione dato il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. 2 (Messina Daniele Nicolò e Carnevali)

Astenuti n. 3 (Monfrinoli, Gambaro e Devecchi)

Su n. 15 Consiglieri presenti e votanti,

### DELIBERA

1. di stabilire, le seguenti aliquote per il calcolo della imposta municipale propria - IMU a valere per l'anno 2017, applicabili agli immobili per i quali non è espressamente prevista l'esenzione:

Tipologia immobili	Aliquota base	Variazione	Aliquota definitiva anno 2016	Aliquota definitiva anno 2017
Abitazione principale A/1 A/8 A/9 e una Pertinenza per ognuna delle categorie C/2 C/6 C/7	0,40	=	0,40 Detrazione € 200,00	0,40 Detrazione € 200,00
Immobili A.T.C.	0,40	=	0,40 Detrazione € 200,00	0,40 Detrazione € 200,00
Terreni agricoli	0,76	0,05	0,81	0,81
Aree edificabili	0,76	0,05	0,81	0,81
Altri fabbricati	0,76	0,05	0,81	0,81

- di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, ai fini della esenzione dall'imposta, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 3. di dare atto che, ai fini del calcolo effettivo dell'imposta dovuta, deve essere fatto riferimento alle disposizioni legislative che prevedono esenzioni e riduzioni, riportate nelle premesse della presente deliberazione e che espressamente si richiamano e si riassumono, nei loro contenuti principali, nel testo allegato alla presente deliberazione sotto il punto A) per farne parte integrante sostanziale;
- 4. di stabilire i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili soggette a imposta, come definite dall'art. 2 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, a cui fare riferimento da parte dei contribuenti, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune, come risultanti dalla tabella allegata al presente atto sotto il punto B) per farne parte integrante e sostanziale;
- 5. di stabilire le seguenti aliquote per il calcolo del tributo per i servizi indivisibili TASI, a valere per l'anno 2017:

Gruppo catastale e categoria catastale	Aliquota base	Maggiorazione o diminuzione prevista	Aliquota definitiva Anno 2016	Aliquota definitiva Anno 2017
Abitazione principale A/1 A/8 A/9 e una pertinenza per ogni categoria C/2 C/6 C/7	1 per mille	+ 0,50	1,50 per mille	1,50 per mille
Altri fabbricati diversi da abitazione principale	1 per mille	+ 0,50	1,50 per mille	1,50 per mille
Aree edificabili	1 per mille	+ 0,50	1,50 per mille	1,50 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille	=	1 per mille	1 per mille

- 6. di stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 70%;
- 7. di dare atto che, ai fini del calcolo effettivo del tributo dovuto, deve essere fatto riferimento alle disposizioni legislative che prevedono esenzioni e riduzioni, così come riportate nelle premesse della presente deliberazione e che espressamente si richiamano e che si riassumono, nei loro contenuti principali, nel testo allegato alla presente deliberazione sotto il punto A) per farne parte integrante sostanziale;
- 8. di dare atto che, nell'anno 2016 non è stata prevista la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, pertanto non trova applicazione tale maggiorazione nemmeno per l'esercizio 2017;
- di stabilire le tariffe per il calcolo della tassa sui rifiuti TARI a valere per l'anno 2017 così come riportate negli allegati C) e D) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale

10. di stabilire che per l'anno 2017 il pagamento della imposta IUC avvenga con le seguenti modalità e scadenze:

tributo	prima rata	seconda rata	terza rata	Pagamento in unica soluzione
IMU	16 giugno	16 dicembre	==	16 giugno
TASI	16 giugno	16 dicembre	==	16 giugno
TARI	30 aprile	31 luglio	31 ottobre	31 luglio

- 11. di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 01/01/2017;
- 12. di evidenziare che con la presente deliberazione non si prevedono aumenti dei tributi IMU e TASI rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate negli anni 2015 e 2016;
- 13. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune e sul portale del federalismo fiscale entro trenta giorni dalla sua esecutività o comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione;
- 14. di revocare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 21.12.2016.

Successivamente, stante l'urgenza a provvedere,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con Voti favorevoli n. 10 Voti contrari n. 2 (Messina Daniele Nicolò e Carnevali) Astenuti n. 3 (Monfrinoli, Gambaro e Devecchi) Su n. 15 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano,

#### DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.



Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. PER L'ANNO 2017

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri firmati digitalmente di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	II Responsabile
Area Ragioneria	Favorevole	22/03/2017	VECCHIO Dott.ssa TIziana
Area Ragioneria	Favorevole	22/03/2017	VECCHIO Dott.ssa TIziana

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Firmato Digitalmente

**GALLI** Valeria

IL SEGRETARIO GENERALE Firmato Digitalmente

BRERA Dott. Gianfranco